

n. 27141/2018 r.g.a.c.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli
Quarta Sezione Civile**

Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al numero 27141 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2018, riservato in decisione all'udienza del 4.10.2022, sostituita
dal deposito di note scritte, e avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

██████████ nato a Napoli il ██████████ nata a
Napoli il ██████████ - quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di
██████████ - rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to ██████████
██████████ presso il cui studio elettivamente domiciliano

OPPONENTI

E

CONDOMINIO ██████████ - ██████████
██████████ in persona dell' Amministratore pro tempore avv. ██████████ rappresentato
e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. ██████████ presso il cui studio
elettivamente domicilia

OPPOSTO



CONCLUSIONI

All'udienza del 4.10.2022 (tenuta da questo G.I, assegnatario del fascicolo dal 04.04.2019) le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come di seguito riportate.

Parte opponente: *“Con il presente atto il dott. [REDACTED] e la dott.ssa [REDACTED] quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità del sig. [REDACTED] si riportano a tutto quanto esposto, eccepito e richiesto nell'atto di citazione notificato, nonché nei verbali di causa, concludendo per l'accoglimento delle richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nella propria memoria ex art 183 c.p.c. n. 2 depositata e delle domande spiegate con l'atto introduttivo, che si intendono richiamate e trascritte nel presente atto.”;*

Parte opposta: *“... si riporta a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e nel corso del giudizio. Conclude, in via preliminare per il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo anche in conseguenza della eccepita decadenza dei [REDACTED] dal beneficio d'inventario, nonché, nel merito, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, nel caso di accoglimento della eccezione di nullità formulate, conclude per la condanna di [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di eredi di [REDACTED] al pagamento della somma di € 27.073,32, per le causali indicate nel decreto ingiuntivo opposto, oltre gli interessi legali su detta somma dalla data delle scadenze al saldo. Conclude altresì per la nullità ed inammissibilità della eccezione di carenza di legittimazione del Condominio, nonché della inesistenza del convenuto Condominio in quanto tardivamente proposte e, in ogni caso, inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto. Chiede che la causa venga introitata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e note di replica”.*



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.

Tanto premesso va evidenziato che il Condominio in Napoli [REDACTED] - [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto in data 16.07.2018 dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n° 5860/2018, provvisoriamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto a [REDACTED] nella qualità di comproprietari (insieme a [REDACTED] di unità immobiliari site nel condominio, il pagamento della complessiva somma di euro 27.073,72, oltre interessi al tasso di cui al codice civile dalla domanda al soddisfo e spese della procedura monitoria. L'ammontare del credito ingiunto dal Condominio risulta così ripartito: 1) € 920,00 per le spese della disinfestazione delle termiti; 2) € 7.481,85 per le spese relative alla messa in sicurezza deliberate il 5.2.2018, per le spese dell'impianto elettrico e citofonico, nonché per la messa in sicurezza del costone tufaceo; 3) € 10.125,90 per oneri condominiali gennaio – giugno 2018; 4) 8.545,57 per oneri condominiali afferenti al rendiconto 2017.

In questa sede parte opponente ha dedotto preliminarmente la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'atto notificato è risultato mancante della nota integrativa, che era stata depositata, su richiesta del giudice, da parte ricorrente nell'ambito del procedimento monitorio. Gli opposenti hanno, altresì, dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato illegittimamente chiesto e reso nei loro confronti per l'intero debito ereditario, mentre gli stessi sarebbero tenuti a rispondere solo *pro quota* ex art. 752 c.c. ed, inoltre, che il credito difetterebbe del requisito dell'esigibilità stante l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario dagli stessi formalizzata in data 19.4.2018 e trascritta in data 22.5.2018. Al riguardo gli opposenti hanno anche



chiarito che le operazioni dell'inventario si sono concluse in data 12.9.2018 ed hanno sostenuto l'inesigibilità dei crediti gravanti sull'eredità beneficiata sino alla liquidazione dei beni ereditari ex art. 499 c.c., non ancora avvenuta.

In via ulteriormente gradata, gli opposenti hanno eccepito la nullità e/o inesistenza delle delibere condominiali da cui sono originati i crediti per cui è causa, rilevando, sia la mancata e/o irregolare convocazione del *de cuius*, sia l'inesistenza di un criterio di ripartizione delle spese condominiali non essendo mai state approvate le tabelle millesimali e, dunque, la violazione dell'art. 1123 c.c.

Successivamente, solo con le prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., parte opponente ha sollevato un'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Condominio creditore, essendo- secondo gli opposenti- gli immobili in questione ubicati all'interno del condominio avente accesso dal civico n. 45/a, diverso da quello che è parte del presente giudizio, individuato come "Condominio in Napoli alla [REDACTED] - [REDACTED]

Nel costituirsi in giudizio il condominio opposto ha contestato la fondatezza dell'opposizione ed ha rilevato la tardività e l'infondatezza dell'eccezione sopra richiamata.

Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e respinte le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata, una prima volta, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.05.2021 e, dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza del 4.10.2022 è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, andranno esaminate, secondo ordine logico-giuridico, prima le questioni preliminari di rito e solo dopo si valuterà il merito della controversia.

La tempestività dell'opposizione.

Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'opposizione proposta, considerato che il decreto ingiuntivo, depositato il 16.7.18, risulta notificato a parte ingiunta in data 2.8.2018 e l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo



pec in data 8.10.2018 ovvero nel rispetto del termine di gg.40 cui all'art.641 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal primo al trentuno agosto) prevista dalla legge 742/1969 nel testo modificato dal comma 1 dell'art. 16 del D.L. 132 del 12.09.2014

La regolarità della costituzione del Condominio

Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità della costituzione del condominio in quanto non supportata da delibera autorizzativa.

Sul punto giova rilevare che le azioni volte al recupero delle morosità e crediti condominiali nascenti dalle delibere di approvazione di spese, non necessitano di espressa delibera autorizzativa da parte del condominio in favore dell'amministratore, rientrando nelle normali attribuzioni al medesimo spettanti in forza dell'art. 1130 c.c. (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 sent. n.16260 del 3.08.2016)

Deve ritenersi, pertanto, la regolarità della costituzione in giudizio del Condominio opposto.

La legittimazione attiva del Condominio

Come anticipato in precedenza, gli opposenti, con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. primo termine, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva del Condominio opposto poichè gli immobili in questione sono ubicati all'interno del condominio avente accesso dal civico n. 45/a, diverso da quello che è parte del presente giudizio, individuato come "Condominio in Napoli alla [REDACTED]"

La parte opposta ha rilevato la tardività dell'eccezione, oltre che l'infondatezza.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. A differenza della "*legitimatio ad causam*" (il cui



eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata. (cfr. Cass. Civ. n. 14177/11; Cass. Civ. n. 11284/10).

In altri termini la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa (cfr. Cass. S.U. 24755 dell'1.12.2015).

Orbene nel caso in esame, la legittimazione ad agire del condominio opposto è provata *per tabulas* attraverso il deposito di documentazione, non specificamente contestata e dalla quale è possibile ricavare che: il condominio opposto è registrato presso gli enti competenti con la seguente denominazione “Condominio di [REDACTED] [REDACTED]” avente il codice fiscale n. [REDACTED] (cfr. certificato di attribuzione codice fiscale all. 53 produzione di parte opposta); detto codice fiscale corrisponde a quello indicato negli atti processuali afferenti sia al presente procedimento, sia alle precedenti cause che hanno visto coinvolte le medesime parti o il medesimo condominio ed il dante causa degli opposenti; sussiste il diritto potestativo di agire nei confronti degli opposenti sulla scorta delle delibere condominiali di approvazione delle spese da cui ha origine il credito complessivo oggetto di causa; dette delibere rilevano non solo ai fini della disamina delle ragioni di credito reclamate in questa sede dal Condominio opposto, ma dimostrano, altresì, l'appartenenza degli immobili di cui erano proprietari gli opposenti (essendo nelle more intervenuto il decreto di trasferimento in sede di espropriazione) al medesimo Condominio, stante la loro partecipazione (anche tramite delegato) alle assemblee condominiali; tale circostanza



risulta apertamente riconosciuta in più atti giudiziari dallo stesso dante causa degli opposenti (a mero titolo esemplificativo cfr. atti di citazione per impugnazione di delibera assembleare notificati in data 30.5.16 e in data 13.9.16, con i quali [REDACTED] [REDACTED] citava innanzi al Tribunale di Napoli il “Condominio del fabbricato di Napoli via [REDACTED] – C.F. [REDACTED] – doc. all.ti sub nn. 40 e 41 produzione di parte opposta).

Peraltro quanto genericamente sostenuto da parte opponente, la quale si è limitata ad affermare che i propri immobili appartenerebbero al diverso Condominio di [REDACTED] [REDACTED] non è stato supportato da alcun corredo probatorio, non essendo, ai fini che qui interessano, ammissibile la prova orale richiesta, poichè trattasi di circostanze da provarsi documentalmente e comunque irrilevanti. E' del tutto evidente invero che, un conto è l'esatta ubicazione degli immobili o l'individuazione della strada di ingresso agli stessi ed altro conto è la loro riferibilità ad un diverso ente di gestione.

In aggiunta, dai documenti agli atti, risulta che la precedente suddivisione tra il civico 45 e quello 45A è stata abolita dalla toponomastica stradale del Comune di Napoli, permanendo il solo civico 45 (cfr. doc. all. sub n. 54 fascicolo parte opposta).

In definitiva, dunque, non può sorgere alcun dubbio sull'individuazione dell'ente di gestione cui sono riferibili gli immobili degli opposenti e ciò indipendentemente dalla denominazione, talvolta assunta come “Condominio [REDACTED]” e talvolta come “Condominio [REDACTED]” essendo evidente che trattasi del medesimo condominio.

Alla luce di quanto esposto, dunque, risulta provata la *legittimatio ad causam* del Condominio opposto.

L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per notifica incompleta dello stesso

Parte opponente ha eccepito la “*nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo notificato in data 2.8.2018 opposto, nella misura in cui il ricorrente Condominio non ha ottemperato all'ordine del Giudice di notificare “l'atto integrativo” che è stato depositato dal ricorrente in data 11.7.2018*”.



Sul punto giova richiamare la nota e consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la regola generale della sanatoria delle nullità degli atti processuali per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 terzo comma c.p.c., è applicabile anche ad eventuali vizi di notifica (*ex multis* Cass. Civ. n. 2321/17; Cass. Civ. n. 5057/15; Cass. Civ. n. 26364/11; Cass. Civ. S.U. n. 391/1989; Cass. Civ. n. 6184/1981).

Invero, la consegna al destinatario della notificazione di copia dell'atto in maniera parziale o incompleta, non determina alcuna inesistenza della notifica, bensì una mera nullità, che, in quanto non contemplata tra i casi specifici previsti dall'art. 160 cod. proc. civ., ricade sotto la comminatoria generale di cui al secondo comma del già citato art. 156 c.p.c..

Orbene lo scopo della notifica del decreto ingiuntivo al debitore è quello di consentire a quest'ultimo di conoscere il provvedimento adottato, al fine di poter eventualmente proporre l'opposizione nei termini di legge. Postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ne consegue che lo scopo deve ritenersi raggiunto, senza pregiudizio del diritto di difesa del destinatario dell'ingiunzione, qualora alla notifica, seppure incompleta, segua un tempestivo atto di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione la sanatoria prevista dal terzo comma dell'art. 156 c.p.c..

Nel caso in esame, gli opposenti sono regolarmente venuti a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento (contenente, tra l'altro, gli avvertimenti di legge circa le conseguenze della mancata opposizione nei termini fissati) ed hanno potuto proporre una completa e tempestiva difesa. Essendo loro consentito, peraltro, di prendere visione del fascicolo relativo alla fase monitoria, ne consegue che, dalla incompleta notifica del decreto ingiuntivo, alcuna lesione del diritto di difesa può ritenersi verificata in danno degli opposenti.

Alla luce dei principi innanzi richiamati, quindi, deve ritenersi infondata l'eccezione in parola.



L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 752 c.c.

Parte opponente ha, altresì, dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe “*nullo, erroneo e da revocare anche nella misura in cui il Condominio ricorrente ha chiesto ed indebitamente ottenuto – una ingiunzione di pagamento nei confronti degli eredi accettanti con beneficio di inventario sigg.ri [REDACTED] in via solidale, dell'intera debitoria ereditaria che farebbe capo al de cuius sig. [REDACTED] [REDACTED] deceduto in data 2.4.2018, in palese violazione di quanto previsto dall'art. 752 c.c.*”

In via preliminare va evidenziato che l'eccezione non appare correttamente formulata per due ordini di ragioni: in primo luogo il richiamo all'art. 752 c.p.c. non risulta pertinente in quanto, com'è noto, detta norma regola i rapporti interni fra i coeredi, mentre è l'art. 754 cod. civ. a regolare i rapporti dei coeredi con i creditori, ribadendo la regola della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita (cfr. Cass. n. 6431/15 e Cass. 7215/97); inoltre, anche con riguardo alla disposizione di cui all'art. 754 cod. civ., l'eccezione difetta dell'indicazione al creditore dei limiti delle rispettive quote entro i quali i coeredi sono coobbligati passivi (e ciò secondo il noto principio formatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero – cfr. Cass. 5 agosto 1997 n. 7216; Cass. 6 giugno 1998 n. 5593; Cass. 12 luglio 2007 n. 15592; Cass. 31 marzo 2015 n. 6431; Cass. Civ. n. 19186 del 28/09/2016).

Fatto il suesposto inciso, va evidenziato che nella fattispecie la richiamata disciplina non trova applicazione perché, come si evince dal tenore letterale del decreto ingiuntivo ed, in particolare, dalla parte motiva, gli opposenti sono chiamati ad adempiere il debito, non in qualità di coeredi, bensì in qualità di proprietari dei beni facenti



parte del Condominio opposto (beni in comproprietà con [REDACTED]
[REDACTED] per quanto attiene all'appartamento del fabbricato [REDACTED]
[REDACTED] ed in aggiunta con [REDACTED]
[REDACTED] per quanto attiene ai locali denominati grotta grande, grotta
garage e grotta piccola) e ciò in ossequio alle disposizioni in materia di oneri
condominiali.

Com'è noto, invero, *“I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).”* (Cass. Civ. n. [21907/11](#)).

Tale interpretazione, del resto, è supportata dalla lettura letterale della parte motiva del decreto ingiuntivo dove espressamente si legge: **“rilevato che il credito è fondato su riparti approvati dalla assemblea condominiale; considerata la solidarietà passiva tra comproprietari per il pagamento degli oneri condominiali ...”**

Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'eccezione va rigettata in quanto infondata.



L'ulteriore eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione delle norme che regolano l'accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario.

Per le medesime ragioni innanzi esposte, anche l'eccezione in parola si ritiene non essere pertinente alla fattispecie in esame e, conseguentemente, deve essere rigettata.

Merito della controversia

Nel merito gli opposenti hanno contestato la liquidità ed esigibilità del credito deducendo la nullità e/o inesistenza delle delibere di approvazione degli oneri condominiali oggetto di causa, derivante, sia dal vizio di convocazione del loro dante causa, [REDACTED] [REDACTED] il quale non avrebbe di conseguenza, avuto modo di partecipare alle adunanze, sia dalla per violazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 1123 c.c. stante l'inesistenza di tabelle millesimali regolarmente approvate.

Parte opposta, oltre ad evidenziare l'assenza di formali contestazioni delle controparti, ha fondato le sue pretese sulla documentazione prodotta.

E' noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. III n. 17371 del 17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del 27.06.2000), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Nel caso in esame, considerato che è incontestato l'omesso pagamento delle somme richieste, a base dell'opposizione sono stati prospettati vizi di nullità delle delibere di approvazione delle spese condominiali.

Orbene, alla risoluzione della controversia soccorrono i principi espressi nel recente intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite che con la pronuncia n. 9839 del 14/4/2021 ha così statuito : *“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la*



categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c." ed ancora: "Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento".

Applicando i principi suesposti al caso di specie, le generiche doglianze relative a vizi delle delibere che hanno dato origine ai crediti oggetto di causa, costituirebbero, tutt'al più motivo di annullamento e non di nullità delle delibere stesse. Ne consegue che, non essendo stata proposta domanda riconvenzionale diretta all'annullamento di tali



delibere nei termini di legge, i motivi di censura sono inammissibili in questa sede e non possono, pertanto, essere esaminati.

Considerato, dunque, che le diverse voci di credito di cui al decreto ingiuntivo (€ 920,00 per spese di disinfestazione delle termiti; € 7.481,85 per spese relative alla messa in sicurezza della proprietà [REDACTED] oggetto di diffida da parte del Comune di Napoli, nonché per le spese relative all'impianto elettrico e citofonico; € 10.125,90 per oneri condominiali relativi al periodo da gennaio a giugno 2018; € 8.545,57 per oneri condominiali collegati al rendiconto del 2017) si fondano su delibere assembleari mai impugnate da parte opponente (delibere del 27.11.17 - approvazione spesa per la disinfestazione delle termiti; del 5.2.18 - approvazione lavori per l'impianto elettrico e dell'impianto citofonico condominiale, nonché approvazione lavori di messa in sicurezza della proprietà [REDACTED] [REDACTED] oggetto di diffida da parte del Comune di Napoli; del 9.4.18 - approvazione bilancio consuntivo anno 2017, nonché preventivo anno 2018) l'opposizione *de qua* risulta del tutto infondata.

Va, pertanto, confermato il decreto opposto e va ribadita l'autorizzazione alla provvisoria esecuzione dello stesso.

Le spese seguono le regole della soccombenza e pertanto gli opposenti vanno condannati alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore del Condominio opposto; spese liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 in vigore dal 23.10.2022 (scaglione di riferimento da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) per le quattro fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n° 5860/2018 emesso dal Tribunale di Napoli in data



16.07.2018 e, per l'effetto, conferma il decreto opposto e l'esecuzione provvisoria dello stesso;

- Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore del Condominio sito in Napoli alla via [REDACTED] in persona dell'amministratore pro-tempore, spese liquidate in euro 3.809,00 per onorario oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali sui compensi ed oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Napoli 16.01.2023

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Roberta Di Clemente

